



Coordinamento Nazionale Giustizia

stanza n.152, I piano, Ministero della Giustizia via Arenula 70 - 00186 ROMA
 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00
 tel- 06-87660512- 3477523465 - 349 1429660
giustizia@confintesafp.it - giustizia@pec.confintesafp.it



#AlteprofessionalitaPA #iscrittiprotagonisti #piccoleazionigrandicambiamenti #insiemevaliamodipiù

Roma, 28 Giugno 2024, prot. 58

Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Dott. Gaetano Campo

Per conoscenza Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria

Dr.ssa Maria Isabella Gandini

Oggetto: richiesta di modifica della circolare a firma di Claudio Castelli, già Capo Dipartimento sul D.L.vo 240/2006 *"Individuazione delle competenze dei magistrati Capi degli Uffici Giudiziari e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio"*.

Con la presente si chiede la modifica della circolare in oggetto nella parte in cui prevede che *"le funzioni ed i poteri che il decreto legislativo 240 del 2006 attribuisce al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario possono essere esercitati soltanto dai soggetti ai quali sia stato conferito un incarico di funzioni dirigenziali con le modalità ed i criteri che l'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce per il conferimento di "tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato (tali incarichi, quindi, dovranno di regola essere conferiti ai dirigenti appartenenti al ruolo previsto dall'art.23, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001)"*.

Anche dopo 18 anni dalla prima applicazione, chi scrive ritiene che quelle disposizioni (che nonostante siano in una "semplice circolare" non sono mai state cambiate o disattese) costituiscano un'offesa all'ordinamento professionale del personale apicale non dirigenziale e non favoriscano nemmeno il superiore interesse del buon funzionamento della Pubblica amministrazione.

Perché bisogna attribuire al Capo dell'Ufficio alcune competenze amministrative e contabili che, normalmente, spettano ai direttori e funzionari (qualificati e con una lunga esperienza) in assenza del Dirigente? Perché il nostro personale non può avere il giusto riconoscimento che hanno in altre Amministrazioni dello stesso livello?

Che ostacolo c'è a concedere una eventuale indennità di direzione o le posizioni organizzative o il compenso delle mansioni superiori in relazione al lavoro effettivamente prestato?

Non era la Costituzione che preve che *"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro"*?

COORDINAMENTO GIUSTIZIA

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 14.00

tel. 346.3075363 - 389.4987615 - 346.3044176

giustizia@confintesafp.it - giustizia@pec.confintesafp.it



Coordinamento Nazionale Giustizia

stanza n.152, I piano, Ministero della Giustizia via Arenula 70 - 00186 ROMA
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00
tel- 06-87660512- 3477523465 - 349 1429660
giustizia@confintesafp.it - giustizia@pec.confintesafp.it



#AlteprofessionalitaPA #iscrittiprotagonisti #piccoleazionigrandicambiamenti #insiemevaliamodipiù

Non è il decreto L.vo. 165/2001, art.52, che prevede la disciplina delle mansioni?

Il nostro non è il Ministero della **Giustizia**?

Non è necessario citare Montesquieu e la separazione dei poteri per capire e riconoscere che le attività di amministrazione del personale, le relazioni sindacali, la valutazione, la contabilità sono differenti dal ruolo di rappresentanza di un Ufficio Giudiziario e lo provano molti documenti (pochissimi dei quali allegati alla presente ma che, per evitare inutili discussioni, non diffonderemo a terzi).

Per gestire le risorse umane e le relazioni sindacali servono competenze e professionalità specifiche, non approssimazione e generalità. Non deve essere inteso come un modo per affermare il potere su altri dipendenti (devo ricordare a me stessa che siamo tutti al servizio del Ministero della Giustizia, con funzioni, doveri, responsabilità e stipendi diversi). Una cattiva gestione del personale si concretizza in una cattiva gestione della res publica, perché consegue demotivazione ed insoddisfazione del personale.

Si consideri altresì la declaratoria dell'area dei funzionari nel CCNL sottoscritto il 9 maggio 2022:

"Specifiche professionali:

- *conoscenze specialistiche;*
- *competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove;*
- *capacità di lavoro in autonomia accompagnato da capacità gestionali, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati;*
- *responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative."*

Certa della Sua sensibilità La invito a modificare la Circolare in oggetto nella parte in cui, oltrepassando le attribuzioni di una Circolare, stabilisce che *"in tutti gli uffici giudiziari che non hanno previsto il cosiddetto posto-funzione dirigenziale, le funzioni conferite al dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario dal decreto legislativo 240 del 2006 non possono essere espletate dai dipendenti appartenenti alle aree funzionali della figura professionale del direttore di cancelleria o di quella del cancelliere . Di conseguenza, le disposizioni degli artt. 2-3 del D. Lgs n.240/06 si applicheranno solo se le funzioni sono svolte da un dirigente cosiddetto di seconda fascia"*.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Claudia Ratti

COORDINAMENTO GIUSTIZIA

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 14.00

tel. 346.3075363 - 389.4987615 - 346.3044176

giustizia@confintesafp.it - giustizia@pec.confintesafp.it



00161 ROMA
Via Bartolomeo Eustachio n.22
Tel. 06.4746128 – 06.4745300
Fax 06.233.225.013 - 178.220.9255

Prot. n.39 del 26 aprile 2007

Ministero della Giustizia
Sottosegretario di Stato
Avv. Li Gotti

Ministero della Giustizia
Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Pres. Castelli

Ministero della Giustizia
D.O.G. del Personale e dei servizi
Direttore Generale del personale e della formazione
Dott. ssa Fontecchia

Oggetto: Individuazione delle competenze dei magistrati capi dell' ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all' ufficio. Circolare del 13.4.2007 n.15464.

Con la presente, mio malgrado, sono costretta a dover rappresentare completo disappunto per la posizione assunta dall' Amministrazione con la nota in oggetto e richiedo, ancora una volta, il rispetto della dignità e della professionalità dei lavoratori che rappresento.

Ancora una volta perché negli ultimi mesi ... vorrei non ricordare:

- il silenzio calato sull' interpello straordinario espletato per l' Ufficio del Contenzioso dal quale è stato ingiustificatamente escluso il resto del personale pur in possesso dei requisiti culturali minimi (ovvero del "diploma di laurea in giurisprudenza e l'abilitazione all'esercizio della professione forense");
- la contrattazione sul FUA 2007 (per la verità avviata tempestivamente) della quale non si hanno più notizie;
- quanto si è appreso con nota prot. n.119/4/567/TE-I, circa l' intenzione di attivare immediatamente le procedure di mobilità esterna ex art.30 D.Lgs n.165/2001 per la figura del Cancelliere C1 e successivamente per le altre figure professionali e p.e. antepoendo l'acquisizione del personale proveniente dagli altri Ministeri (dove la stragrande maggioranza dei lavoratori si è riqualificato almeno una volta) e coprendo dei posti da destinarsi al personale interno ancora da riqualificare;
- il decorso del tempo per la presentazione del ddl sulle procedure di riqualificazioni.

Pur rischiando di vedermi fornire dei lacrimatoi da Codesta Amministrazione, sento preminente il dovere di evidenziare l' illegittimità delle disposizioni contenute nella nota in oggetto nella parte in



00161 ROMA
Via Bartolomeo Eustachio n.22
Tel. 06.4746128 – 06.4745300
Fax 06.233.225.013 - 178.220.9255

cui nega -ingiustificatamente- ai funzionari la possibilità di espletare le funzioni dei dirigenti amministrativi.

Di questa scelta non se ne comprendono i motivi “politici” e men che meno quelli giuridici.

Attribuire la reggenza ai dirigenti ed in caso di impossibilità, nuovamente ai Capi degli Uffici contrasta con quanto sostenuto in diverse occasioni dallo stesso Sig. Ministro Mastella che ha affermato: *“considero la magistratura come un ordine professionale distinto dal funzionariato pubblico, un ordine che ha con l'apparato amministrativo legami di servizio, ma non connessioni strutturali né articolazioni gerarchiche, né identità di status o cultura di carriera”* (Cfr. Audizione Camera dei Deputati, Commissione II Giustizia, Seduta di mercoledì 28 giugno 2006)

Ricordo che la stessa Amministrazione con una circolare del 2002, diramata dopo aver sentito in data 29 marzo 2002 le OO.SS., ha previsto che:

- ✓ *“D'altro canto, però, nell'applicare il principio di flessibilità si dovrà porre la giusta attenzione nella lettura delle declaratorie di talune posizioni economiche: a titolo esemplificativo resta inteso che nella competenza del cancelliere C2 è compresa l'attività di direzione degli uffici di cancelleria solo quando l'attività medesima non sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale nonché l'attività vicaria del dirigente. Qualora tale attività si svolga in strutture di notevole complessità e rilevanza le mansioni superiori esercitate dovranno essere ricondotte a quelle proprie del direttore di cancelleria C3”.*
- ✓ *“E' chiaro, inoltre, che nella competenza del direttore di cancelleria C3 debba ricomprendersi sia l'attività di direzione di un ufficio o servizio, in strutture di notevole complessità e rilevanza, sia la funzione vicaria del dirigente anche nel caso di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare”.*

Non comprendo come questa Amministrazione ritenga di poter modificare con una Circolare interpretativa il CCNL 1998/2001 Ministeri la cui declaratoria del profilo professionale pos. C/3 prevede testualmente: *“Lavoratori che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare; dirigono o coordinano attività di vari settori e strutture di livello non dirigenziale”.*

Non comprendo come mai si ricorre ai funzionari quando occorre attribuire loro nuove responsabilità (per le quali non sono previste dal CCNL le relative coperture assicurative) com' è recentemente avvenuto per la nomina dei funzionari delegati ex art.186 D.P.R. 115/02 che è stato precisato che *“laddove sia vacante il posto dirigenziale, la gestione delle attività relative alle spese di giustizia spetta al funzionario amministrativo appartenente all' area C (pos. C/3 e in subordine C/2), che ne svolge le relative funzioni”* (Cfr. nota prot. n. 29391 del 5.3.2007 DAG).

Vieppiù ... il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia nella nota 859/07 del 16/04/2007 ed ancora più approfonditamente il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Roma con la nota prot. 93/07 gab dell' 11/04/2007 hanno fornito una



00161 ROMA
Via Bartolomeo Eustachio n.22
Tel. 06.4746128 – 06.4745300
Fax 06.233.225.013 - 178.220.9255

soluzione nel pieno rispetto della normativa vigente nonché della dignità e della professionalità dei lavoratori, correttamente sostenendo che:

- *“l’attuale normativa (art. 17 D. L.vo 165/01, declaratorie posizioni C/3 e C/2 C.C.N.L. Comparto Ministeri 16.2.1999, art. 24 C.C.I. Personale Amministrazione Giudiziaria 5.4.2000, art.17 bis Legge 145/2002) prevede e consente che le competenze relative alla gestione delle risorse umane e strumentali possono essere legittimamente delegate al personale appartenente alle figure apicali dell’area C”;*
- *“le succitate norme tendono ad attuare la concreta valorizzazione dei dipendenti più qualificati del Comparto Ministeri”;*
- *“non è necessario colmare lacune legislative, ma solo dare attuazione a norme di legge già esistenti per fare esercitare al personale apicale dell’area C le funzioni che sono di loro competenza”.*

E’ nota la dedizione dei funzionari nell’ espletamento del proprio lavoro e le capacità di leadership dimostrate nella stragrande maggioranza dei casi (le eccezioni sono ovunque ed in ciascuna categoria), senza adeguato corrispettivo economico e senza alcun riconoscimento morale, altrettanto importante.

Per quanto sopra chiedo, *“melius re perpensa”*, di rivedere la Circolare in oggetto modificando l’ orientamento espresso applicando correttamente la normativa vigente, diversamente occorrerà valutare altre strade per il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori.

Cordialità,

*Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)*